

Sezione: PUGLIA

Esito: SENTENZA

Numero: 615

Anno: 2018

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 03/09/2018

REPUBBLICA ITALIANA SENT. 615/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai magistrati:

dott. MAURO OREFICE Presidente

dott. VITTORIO RAELI Consigliere relatore

dott. MARCELLO IACUBINO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 33977 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia nei confronti di:

1. (...) rappresentato e difeso

dall'avv. Ugo Patroni Griffi e dall'avv. Giovanna Ciccarella, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Bari alla Piazza Luigi di Savoia n. 41/A, presso e nello studio dell'avv. Ugo Patroni Griffi;

2. (...), rappresentato e

difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppe Mescia e dall'avv. Grazia Lattanzio, giusta procura a margine dell'atto di costituzione in giudizio, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Piccinni n. 210, presso e nello studio dell'avv. Vincenzo Resta;

3. (...), rappresentato e difeso

dall'avv. Enrico Follieri, giusta procura in calce all'atto di costituzione e memoria, elettivamente domiciliato in Bari alla Via P. Fiore n. 14, presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Lofoco;

4. (...)

Visti tutti gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 5 aprile 2018 il Consigliere relatore dott.

Vittorio Raeli, il Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore Generale

dott. Pierpaolo Grasso, l'Avv. Giovanna Ciccarella, per il convenuto (...),

l'Avv. Grazia Lattanzio, per il convenuto (...) e l'Avv. Prof. Enrico

Follieri, per il convenuto (...), come da verbale.

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 21.11.2017 e ritualmente notificato alle parti, la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia chiamava in giudizio, a titolo di responsabilità amministrativa, i Sig.ri (...) per ivi

sentirli condannare al risarcimento del danno, nei confronti

dell'Amministrazione provinciale di Foggia, per l'importo di € 19.467,80 - di

cui: € 5.453,16 a carico di (...); € 5.453,16 a carico di

(...); € 1.974,13 a carico di (...) ed € 6.587,33 a

carico di (...), oltre rivalutazione,

interessi e spese di giudizio.

In particolare, il Requirente esponeva che in data 12 agosto 2013 era pervenuta alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti la relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dal Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Foggia. Fra le diverse irregolarità riscontrate, l'attenzione dell'Ispettore Ministeriale si era concentrata sui compensi erogati ai legali interni dell'Ente ai sensi dell'art. 27 del CCNL del comparto Enti Locali, secondo cui «*Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL*».

La Procura contabile evidenziava che con delibera n. 122 del 27 febbraio 2008 la Giunta Provinciale di Foggia aveva approvato il regolamento sull'Avvocatura dell'Ente; con delibera n. 259 del 6 ottobre 2010, poi, la stessa Giunta aveva modificato il predetto regolamento introducendovi l'art. 7, comma 6-bis, il quale stabiliva che il 20% dell'onorario previsto per il professionista fosse devoluto, su espressa richiesta del professionista medesimo, ad un collaboratore amministrativo per l'espletamento di incombenze per le quali non era richiesta espressamente l'opera di un professionista.

Ciò posto, il Requirente individuava due distinte fattispecie di danno erariale così specificate.

I. La prima fattispecie riguardava la citata delibera n. 259 del 6 ottobre 2010 e talune determinazioni dirigenziali, per effetto delle quali l'Amministrazione provinciale di Foggia aveva emesso plurimi mandati di pagamento in favore del dipendente (...), collaboratore in servizio presso l'Ufficio legale dell'Ente, per la somma complessiva di € 13.433,30 (cfr. determine indicate a pag. 3, 4 e 5 dell'atto di citazione), facendo applicazione del suddetto art. 7, comma 6-bis, del Regolamento interno sull'Avvocatura della Provincia di Foggia.

In merito a tale esborso, la Procura regionale svolgeva le seguenti osservazioni:

- a) l'art. 27 del C.C.N.L. di settore del 14 settembre 2000 prevede l'attribuzione di compensi professionali agli avvocati dell'Ente nei soli casi di sentenza favorevole e con l'applicazione dei principi sanciti dal R.D.L. n. 1578/33 e dei principi di cui al R.D. n. 1611/33 in materia di compensi previsti per l'Avvocatura dello Stato;
- b) dal D.Lgs. n. 165 del 2001 emerge chiaramente il principio secondo cui l'esercizio da parte dei dipendenti pubblici di attività istituzionali esclude la possibilità di corresponsione di ulteriori compensi rispetto all'ordinaria retribuzione;
- c) l'attribuzione di compensi accessori può avvenire mediante gli istituti della contrattazione collettiva e/o integrativa e mediante le risorse rinvenibili nel fondo per la contrattazione decentrata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 3, secondo periodo e 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

d) il richiamato art. 27 del C.C.N.L. di settore del 14 settembre 2000 costituisce una disposizione derogatoria rispetto alla disciplina generale e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. Pertanto, le somme da destinare esclusivamente agli avvocati dell'Ente per l'attività professionale non possono essere utilizzate per remunerare anche i dipendenti dell'Ufficio Avvocatura, che svolgono ordinarie funzioni di assistenza rientranti nel novero delle attività istituzionali;

e) la corresponsione del compenso al dipendente privo della qualifica ha, di fatto, sottratto all'avvocato dell'Ente parte della retribuzione allo stesso spettante di diritto, in palese violazione della disposizione di cui all'art. 2113 c.c., che prevede l'inderogabilità dei diritti che derivano dal rapporto di lavoro;

f) alcuna disposizione avrebbe mai potuto sottrarre all'avvocato dipendente dell'Ente una quota del suo trattamento stipendiale, quale è a tutti gli effetti il compenso previsto dall'art. 27 del C.C.N.L. di settore del 14 settembre 2000, a favore di un altro dipendente dell'Ente medesimo. Anche qualora tale operazione fosse ritenuta ammissibile, la somma in questione sarebbe dovuta confluire nel fondo per la contrattazione decentrata, al fine di essere distribuita sulla scorta dei criteri previsti nella contrattazione stessa, e non secondo il libero arbitrio fissato dal regolamento giuntale ovvero del dirigente responsabile del settore avvocatura.

In base alle suesposte argomentazioni la Procura Regionale contestava la colpa grave agli odierni convenuti per aver essi proceduto per quanto di rispettiva competenza a proporre ed avallare senza alcuna osservazione (il (...), in qualità di responsabile del settore Avvocatura, e il (...) in qualità di Segretario Generale) una modifica regolamentare volta ad introdurre un compenso anche per i collaboratori degli Avvocati dell'Ente, chiamati a svolgere incombenze, per le quali non era espressamente richiesta l'opera di un professionista, nonché per aver essi proceduto ad adottare le conseguenti determinazioni (...).

II. La seconda fattispecie di danno scaturiva dalla determina n. 506/3/R.D. del 16 febbraio 2012, a firma del convenuto (...), con la quale era stato riconosciuto un compenso pari a complessivi € 6.034,50, di cui € 4.827,60 a favore dell'Avv. (...) per la difesa esercitata nell'ambito di un ricorso proposto ex art. 814 c.p.c. da alcuni arbitri per la fissazione delle competenze agli stessi spettanti ed € 1.206,90 a favore del dott. (...)

Al riguardo, la Procura erariale affermava che l'ordinanza presidenziale che decide sul ricorso degli arbitri in ordine al compenso loro spettante riguarda un procedimento di volontaria giurisdizione e non può in alcun modo essere equiparata ad una sentenza ovvero ad altro provvedimento stragiudiziale favorevole per l'Ente, idoneo a far ritenere spettanti ai legali dell'Ente medesimo i compensi erogati per l'attività prestata in tale sede.

Con comparsa di costituzione, depositata in data 16 marzo 2018, si costituiva nel presente giudizio il convenuto (...), il quale affidava la propria difesa alle seguenti eccezioni:

a) il dott. (...) era stato formalmente trasferito al Servizio Avvocatura in qualità di collaboratore dell'avv. (...), con disposizione del 27 marzo 2009, prot. 18085/FC, in virtù di quanto previsto dall'art. 7, comma 6-*bis*, del Regolamento interno sull'Avvocatura provinciale; tale trasferimento era avvenuto affinché il predetto dipendente affiancasse l'avv. (...) nell'esecuzione di attività necessarie, quali l'acquisizione di documentazione presso le cancellerie e la collaborazione e l'assistenza ad avvocati sostituti di

udienza dell'avv. (...) nel caso in cui quest'ultimo fosse impegnato in altre sedi giudiziarie;

b) l'art. 7, comma 6-*bis*, del Regolamento interno sull'Avvocatura provinciale ammette la corresponsione, al collaboratore previamente designato, del 20% dell'importo totale della somma indicata nel prospetto delle voci dei diritti e degli onorari spettanti al professionista incaricato per l'eventuale esito favorevole, senza oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Provinciale. Nella specie, dall'importo spettante al professionista incaricato dall'Ente era stato detratto proprio il 20%, poi corrisposto al collaboratore a titolo di emolumento accessorio collegato alla produttività dell'ufficio;

c) l'atto di citazione è stato notificato al convenuto (...) in data 4 dicembre 2017 sebbene la presunta posta di danno erariale, pari ad € 6.034,50, non esistesse: già da tempo, infatti, l'Ente provinciale aveva ricevuto l'integrale rimborso della somma suindicata, come risulta dalla reversale di incasso n. 02476 del 19 settembre 2017 di € 1.238,28, relativa al dott. (...), e dalla reversale di incasso n. 02477 del 19 settembre 2017 di € 4.954,00, relativa all'Avv. (...);

d) non vi è dubbio che pure nell'ambito della volontaria giurisdizione il procedimento di liquidazione degli onorari degli arbitri si sia concluso con un provvedimento dell'autorità giudiziaria: ne deriva che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento interno sull'Avvocatura provinciale, il compenso liquidato dal dott. (...) era in ogni caso dovuto all'avvocato costituito. In base alle eccezioni e deduzioni difensive sopra sintetizzate, il predetto convenuto chiedeva di accertare e dichiarare che l'azione erariale di danno di cui all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio fosse dichiarata improponibile per carenza della condizione costituita dal danno erariale e, comunque, infondata per carenza di ogni presupposto di legge, con conseguente rigetto di tutte le domande formulate nell'atto di citazione medesimo.

Con comparsa di costituzione, depositata in data 15 febbraio 2018, si costituiva in giudizio il convenuto (...), chiedendo che l'atto di citazione fosse dichiarato irricevibile, inammissibile ed infondato, riservandosi di meglio precisare e specificare con successiva memoria. Con memoria depositata in data 13 marzo 2018, poi, il convenuto (...) sollevava le eccezioni sintetizzabili nei seguenti termini:

a) prescrizione del diritto al risarcimento del danno con riferimento alla determinazione n. 2377 del 7 settembre 2011: il mandato di pagamento, con il quale è stata data esecuzione alla determina n. 2377 del 7 settembre 2011, risale al 12 ottobre 2011; pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, la Procura contabile avrebbe dovuto agire per il recupero della predetta somma entro e non oltre il 12 ottobre 2016: invece, l'invito a dedurre è stato notificato tardivamente solo in data 5 maggio 2017;

b) inammissibilità della domanda in ordine alla determinazione n. 1368 del 24 aprile 2012 per violazione del principio del "*ne bis in idem*": la Procura erariale ha già agito in giudizio esclusivamente nei confronti dell'avv. (...) per l'asserito danno erariale derivante dalla citata determinazione n. 1368 del 24 aprile 2012 e dal successivo mandato di pagamento;

c) inammissibilità e/o improcedibilità della domanda in ordine alla determinazione n. 506 del 16 febbraio 2012 per cessata materia del contendere: le somme erogate all'avv. (...) ed al dott. (...) in forza

della richiamata determinazione n. 506 del 16 febbraio 2012 sono state integralmente restituite dagli interessati alla Provincia di Foggia, maggiorate della rivalutazione monetaria;

d) infondatezza della domanda per assoluta insussistenza del danno erariale: alcun danno è stato cagionato alle casse dell'Amministrazione provinciale, in quanto le somme liquidate in favore del dott. (...)

sarebbero comunque integralmente spettate all'avv. (...) e all'avv. (...) sulla base del previgente regolamento sull'Avvocatura dell'Ente;

e) inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire in ragione dell'inattualità del preteso danno, nonché prescrizione dei crediti degli avv.ti (...) e (...): con il richiamo dell'art. 2113 c.c. la

Procura regionale paventa un'eventuale e futura azione degli avv.ti (...) e (...) nei confronti dell'Amministrazione provinciale volta ad ottenere il pagamento delle somme corrisposte al dott. (...) anziché in loro

favore; nella specie, dunque, viene in rilievo un'ipotesi di danno erariale futuro e incerto, con la conseguenza che la domanda risarcitoria deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire in capo alla Procura,

attesa l'inattualità del danno cui la domanda medesima si riferisce. In ogni caso, gli avv.ti (...) e (...) non potranno esperire alcuna azione nei

confronti della Provincia di Foggia, posto che i loro crediti risultano prescritti;

f) mancanza di responsabilità per insussistenza della condotta illecita: le somme contestate sono state erogate al dott. (...) sulla base dell'art.

7, comma 6-bis, del Regolamento sull'Avvocatura provinciale, la cui modifica è stata richiesta dai professionisti della stessa Avvocatura;

g) mancanza di responsabilità per insussistenza del dolo o della colpa grave: nella condotta del convenuto (...) non è ravvisabile né il dolo né la colpa grave, in quanto, con le citate determinazioni n. 2377/2011, 1368/2012 e

1672/2012, egli ha semplicemente fatto applicazione dell'art. 7, comma 6-bis, del Regolamento sull'Avvocatura provinciale. Tale disposizione è stata introdotta nel predetto regolamento su espressa ed insistente richiesta

dell'Avvocatura dell'Ente, a fronte di un aumento del contenzioso, del conseguente eccessivo carico di lavoro e della possibilità di coinvolgere ed incentivare il personale amministrativo qualificato della stessa Avvocatura nel

supporto alla difesa in giudizio dell'Amministrazione provinciale, al fine di evitare il ricorso ad incarichi esterni;

h) erroneità della determinazione del *quantum debeatur*: ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della L. n. 20/1994 la Procura contabile avrebbe dovuto tener conto dei vantaggi conseguiti dalla Provincia di Foggia in virtù dell'attività

professionale resa dal dott. (...). Peraltro, la somma corrisposta al dott. (...) in forza della determinazione n. 506 del 16 febbraio 2012,

pari ad € 1.206,90, è stata inclusa per ben due volte nell'importo individuato dalla Procura contabile a titolo di danno, dappoiché la somma in questione è stata restituita dall'avv. (...) e dal dott. (...), giusta reversali di

incasso nn. 2476 e 2477 del 19 settembre 2017, prodotte agli atti del fascicolo di parte;

i) violazione dell'art. 1 della L. n. 20/1994: dalla somma richiesta agli odierni convenuti a titolo di danno la Procura erariale non ha decurtato la quota che avrebbe dovuto essere addebitata al dott. (...), al quale l'atto di citazione non è stato notificato perché deceduto.

Alla luce delle esposte doglianze, la difesa del convenuto (...)

rassegnavano le conclusioni riportate nelle pagg. 26 e 27 della richiamata

memoria difensiva.

Con comparsa di costituzione, depositata in data 14 marzo 2018, si costituiva in giudizio il convenuto (...), il quale eccepiva quanto appresso:

- a) prescrizione del diritto al risarcimento del danno, quantomeno parziale: il fatto dannoso che avrebbe causato gli illeciti va collocato temporalmente alla data di adozione delle due delibere di Giunta provinciale n. 122 del 27.07.2008 e n. 259 del 06.10.2010; pertanto, il termine quinquennale di prescrizione era abbondantemente decorso quando, con atto notificato il 10 maggio 2017, si è invitato il sig. (...) a dedurre. Inoltre, anche qualora si ritenesse che la prescrizione decorra dalla data di adozione delle determine con cui sono state materialmente erogate le somme in favore del dipendente non avvocato, il diritto al risarcimento del danno sarebbe comunque prescritto in relazione a quelle indicate a pag. 6 (punto 1 lettera B) dell'atto di costituzione depositato in data 14 marzo 2018, con conseguente detrazione della somma di € 10.172,00 dall'importo richiesto come danno erariale;
- b) totale assenza del danno erariale, in quanto le somme corrisposte al dott. (...) sono state detratte dai compensi comunque spettanti all'avvocato dell'Ente. Peraltro, è il regolamento che rimette all'avvocato la scelta se devolvere parte del proprio compenso a favore di dipendenti che lo aiutano nella gestione degli affari giudiziari della Provincia;
- c) insussistenza della violazione delle norme sulla retribuzione ordinaria dei dipendenti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001: la norma regolamentare non stabilisce che debba essere corrisposto un importo al dipendente non avvocato ma rimette all'avvocato interno la scelta se rinunciare o meno ad una parte del proprio compenso in favore del primo;
- d) insussistenza della colpa grave: è indimostrata l'affermazione che il dott. (...) sia incorso in colpa grave per non aver "formulato osservazione" sulla modifica regolamentare predisposta dall'ufficio legale dell'Ente, il quale aveva istruito l'affare in modo adeguato;
- e) erronea determinazione del *quantum debeatur* e diversa ripartizione del medesimo.

Sulla base delle esposte argomentazioni la difesa del convenuto (...) formulava le conclusioni indicate nelle pagg. 11 e 12 del proprio atto di costituzione.

Non si costituiva nel presente giudizio il convenuto (...).

All'odierna udienza, i Procuratori dei convenuti ed il Pubblico Ministero, dopo aver ripercorso il contenuto degli scritti e le deduzioni ivi formulate, hanno confermato le rispettive conclusioni, chiedendone l'accoglimento.

La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura regionale nei confronti dei convenuti (...), ritenuti autori materiali delle condotte illecite asseritamente poste in essere nella vicenda per cui è causa, foriere di due distinte fattispecie di danno erariale.

In particolare, la prima fattispecie di danno riguarda:

– per un verso, la delibera n. 259 del 6 ottobre 2010, con cui la Giunta provinciale di Foggia ha modificato il regolamento sull'Avvocatura dell'Ente introducendovi l'art. 7, comma 6-bis, il quale prevede che il 20% dell'onorario

previsto per il professionista incaricato sia devoluto, su espressa richiesta del professionista medesimo, ad un collaboratore amministrativo per l'espletamento di incombenze per le quali non sia richiesta espressamente l'opera di un professionista;

– per altro verso, talune determinazioni dirigenziali che, facendo applicazione del suddetto art. 7, comma 6-*bis*, del Regolamento interno sull'Avvocatura della Provincia di Foggia, hanno disposto l'emissione di plurimi mandati di pagamento in favore del dipendente dott. Fabio (...), collaboratore in servizio presso l'Ufficio legale dell'Ente, per la somma complessiva di € 13.433,30 (cfr. determine indicate a pag. 3, 4 e 5 dell'atto di citazione).

La seconda fattispecie di danno, invece, scaturisce dalla determina n. 506/3/R.D. del 16 febbraio 2012, a firma del convenuto (...), con la quale è stato riconosciuto un compenso pari a complessivi € 6.034,50, di cui € 4.827,60 a favore dell'Avv. (...) per la difesa esercitata nell'ambito di un ricorso proposto ex art. 814 c.p.c. da alcuni arbitri per la fissazione delle competenze agli stessi spettanti, ed € 1.206,90 a favore del dott. (...).

Al riguardo, il Collegio ritiene opportuno precisare immediatamente quanto segue.

Tra le determine elencate nell'atto di citazione nell'ambito della prima fattispecie di danno contestata vi è pure la citata determina n. 506/3/R.D. del 16 febbraio 2012, che viene richiamata dalla Procura limitatamente alla quota parte di € 1.206,90 corrisposta in favore del dott. (...); tale ultima determina è stata altresì indicata dalla Procura regionale come causativa pure della seconda fattispecie di danno: ne deriva che, con riferimento alla somma di € 1.206,90, si è verificata una inammissibile e illegittima duplicazione della posta di danno.

2. Partendo dall'analisi della prima fattispecie di danno erariale contestata dalla Procura regionale, il Collegio deve pronunciarsi innanzitutto sulle eccezioni di rito e sulle eccezioni preliminari di merito sollevate dai difensori degli odierni convenuti, iniziando l'esame dalle questioni che costituiscono presupposto logico delle altre e il cui accoglimento o rigetto potrebbe rendere ultronea la disamina delle restanti (C. Conti, sez. giurisd. reg. Veneto, 12 ottobre 2015, n. 151; C. Conti, sez. giurisd. reg. Puglia, 10 marzo 2014, n. 231).

1.1. Sull'eccezione di inammissibilità della domanda in ordine alla determinazione n. 1368 del 24 aprile 2012 per violazione del principio del "ne bis in idem" avanzata dalla difesa del convenuto (...).

In via preliminare deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea in ordine alla determinazione n. 1368 del 24 aprile 2012 per violazione del principio del "ne bis in idem" avanzata dalla difesa del convenuto (...).

La parte privata argomenta l'eccezione *de qua* evidenziando come, con riferimento alla citata determinazione n. 1368 del 24 aprile 2012, il Vice Procuratore Generale abbia già agito in giudizio, esclusivamente nei confronti del convenuto (...), per l'asserito danno erariale cagionato dall'adozione della determinazione medesima e del successivo mandato di pagamento.

Al riguardo osserva il Collegio che il relativo giudizio di responsabilità, incardinato per effetto dell'esercizio dell'azione erariale, è stato iscritto al n. 33704 del registro di Segreteria ed è stato definito con sentenza di questa

Sezione della Corte dei Conti n. 286 del 11 aprile 2018.

Ciò posto, in accordo col costante orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene che la duplicazione dell'azione risarcitoria proposta nei confronti del convenuto (...) per la posta di danno relativa alla menzionata determinazione n. 1368 del 24 aprile 2012 comporti solo con riferimento al medesimo convenuto e limitatamente alla medesima posta di danno la carenza di interesse processuale in capo alla Procura regionale e la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione erariale per violazione del principio del "ne bis in idem" (C. Conti, sez. giurisdiz. reg. Puglia, 3 dicembre 1998, n. 1679).

2.2. Sull'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire in ragione dell'inattualità del preteso danno nonché di prescrizione dei crediti degli avv.ti (...) e (...) prospettata dai difensori del convenuto (...).

Sebbene formulata come eccezione "in rito" essa a che vedere, in definitiva, con il merito della causa, sotto il profilo della insussistenza del danno. In particolare, i suddetti difensori rilevano come a pag. 8 dell'atto di citazione il Vice Procuratore generale affermi che, con l'erogazione al dott. (...) delle somme contestate, "l'amministrazione provinciale ha, di fatto, sottratto all'avvocato dell'ente parte della retribuzione allo stesso spettante di diritto, in palese violazione delle disposizioni che prevedono l'inderogabilità dei diritti che derivano dal rapporto di lavoro. E' noto, infatti, che le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro sono nulle ex art.2113 del codice civile se non sono rese nell'ambito dei procedimenti previsti dallo stesso art.2113 c.c. e, ad ogni buon conto, non possono essere soggette a rinuncia gli obblighi previdenziali ed assistenziali. Pertanto alcuna disposizione avrebbe mai potuto sottrarre all'avvocato dipendente dell'ente una quota del suo trattamento stipendiale, quale è a tutti gli effetti il compenso previsto dall'art.27 del CCNL, a favore di un altro dipendente dell'ente". Sulla base di quanto innanzi, gli stessi difensori ritengono che, con il richiamo dell'art. 2113 c.c. nell'atto di citazione, la Procura regionale abbia paventato un'eventuale e futura azione degli avv.ti (...) e (...) nei confronti dell'Amministrazione provinciale volta ad ottenere il pagamento delle somme corrisposte al dott. (...) anziché in loro favore. Secondo la tesi difensiva, dunque, nella specie verrebbe in rilievo un'ipotesi di danno erariale futuro e incerto, con conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria per difetto di interesse ad agire in capo alla Procura, attesa l'inattualità del danno cui la domanda medesima si riferisce. A tanto i predetti difensori aggiungono che, in ogni caso, gli avv.ti (...) e (...) non potrebbero esperire alcuna azione nei confronti della Provincia di Foggia, posto che i loro crediti risulterebbero irrimediabilmente prescritti.

In proposito il Collegio osserva quanto segue.

E' orientamento consolidato della giurisprudenza quello secondo cui l'illecito amministrativo-contabile non si perfeziona al tempo del comportamento antigiusuridico ma, coerentemente con la struttura di questa peculiare tipologia di responsabilità, nel momento in cui, verificandosi gli effetti causalmente riconducibili alla condotta dell'agente, si realizza l'*eventus damni*, quale effettivo depauperamento del patrimonio e/o della finanza pubblica, così abilitando il Requirente all'esercizio dell'*actio damni*.

In particolare, affinché assuma rilievo quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità erariale, il pregiudizio economico deve essere

certo, attuale e concreto (cfr., tra le numerosissime decisioni, SS.RR. sent. n. 14/QM/2011).

Il danno è "certo" allorché il depauperamento patrimoniale si sia verificato effettivamente in tutti i suoi elementi e, cioè, quando vi siano state condotte che abbiano generato per l'Amministrazione una situazione patrimoniale deteriore; è "attuale" quando esso sussista al momento della proposizione della domanda e della decisione; è «concreto» quando la perdita non sia semplicemente ipotetica.

Ebbene, secondo la ricostruzione prospettata dall'Organo requirente nell'atto di citazione, il danno causato alla Provincia di Foggia sarebbe derivato dalla delibera giuntale n. 259 del 6 ottobre 2010 e da talune determinazioni dirigenziali per effetto delle quali l'Amministrazione ha emesso plurimi mandati di pagamento in favore del dipendente Fabio (...), collaboratore in servizio presso l'Ufficio legale dell'Ente, per la somma complessiva di € 13.433,30 (cfr. determine indicate a pag. 3, 4 e 5 dell'atto di citazione), facendo applicazione dell'art. 7, comma 6-bis, del Regolamento interno sull'Avvocatura provinciale, il quale ammette la corresponsione, al collaboratore previamente designato, del 20% dell'importo totale della somma indicata nel prospetto delle voci dei diritti e degli onorari spettanti al professionista incaricato per l'eventuale esito favorevole, senza oneri finanziari a carico della Provincia di Foggia.

Ciò posto, il Collegio ritiene che, trattandosi nella specie di importo complessivo che l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque erogare a favore degli avvocati interni, la circostanza che una parte di tale importo sia stato liquidato ad un diverso dipendente del settore Avvocatura non determina alcun danno finanziario concreto ed attuale per l'Amministrazione stessa, con la conseguenza che la domanda risarcitoria contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire in capo alla Procura regionale (cfr. C. Conti, sez. giurisd. reg. Puglia, 11 aprile 2018, n. 286).

Né rileva il fatto che gli avv.ti (...) e (...) possano (o meno) agire nei confronti dell'Amministrazione provinciale al fine di ottenere il pagamento delle somme corrisposte al dott. (...) anziché in loro favore: infatti, l'eventualità di un futuro documento finanziario, qualora gli aventi diritto dell'intero compenso professionale reclamino ed ottengano l'ulteriore parte ad essi non già effettivamente erogata, non vale a rendere attuale e concreto il danno contestato in questa sede.

In conclusione, l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire da parte della Procura erariale in ragione dell'inattualità del preteso danno, sollevata dai difensori del convenuto (...), è fondata e deve essere accolta, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni.

3. Passando all'esame della seconda fattispecie di danno ipotizzata dalla Procura contabile, il Collegio deve prioritariamente soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea in ordine alla determinazione n. 506 del 16 febbraio 2012 per cessata materia del contendere formulata dalla difesa del convenuto (...).

A tale eccezione, infatti, deve essere riconosciuta la natura potenzialmente assorbente del merito.

In proposito, la suddetta difesa ha evidenziato come le somme erogate all'avv. (...) ed al dott. (...) in forza della richiamata determinazione n. 506 del 16 febbraio 2012 siano state integralmente

restituite dai beneficiari alla Provincia di Foggia, maggiorate della rivalutazione monetaria, come risulta dalle reversali di incasso nn. 2476 e 2477 del 19 settembre 2017 depositate in atti.

Tanto considerato, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla citata determinazione n. 506 del 16 febbraio 2012 e, per l'effetto, dichiara improcedibile la domanda avanzata dalla Procura regionale in ordine alla determinazione medesima, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni.

In ogni caso, il Collegio ritiene di dover precisare quanto segue.

Le somme corrisposte sulla base della determinazione n. 506 del 16 febbraio 2012 e del relativo mandato di pagamento costituiscono il compenso che l'Amministrazione provinciale avrebbe dovuto comunque liquidare in favore dell'Avv. (...) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento sull'Avvocatura provinciale per l'attività dal medesimo espletata nell'ambito del procedimento promosso da alcuni arbitri per la fissazione delle competenze ad essi spettanti ex art. 814 c.p.c.

L'ordinanza presidenziale che decide sul ricorso degli arbitri in ordine al compenso loro spettante ha infatti natura giurisdizionale ed è pertanto idonea a far ritenere come spettanti ai legali dell'Ente i compensi erogati per l'attività dagli stessi prestata nell'ambito del procedimento ex art. 814 c.p.c.

La natura giurisdizionale del provvedimento di liquidazione dei compensi, che chiude il procedimento ex art. 814 c.p.c., ha trovato l'avallo pure delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali, con sentenza n. 25045 del 7 dicembre 2016, hanno peraltro affermato che *«il procedimento speciale previsto dall'art. 814 c.p.c., quale via alternativa al processo ordinario, necessariamente effettua un accertamento che coinvolge diritti avendone la medesima natura giurisdizionale.*

Tale natura del resto non potrebbe essere negata in ragione delle forme semplificate che lo contraddistinguono, poichè l'utilizzo di procedimenti sommari non esclude la loro funzione di risolvere una controversia tra parti contrapposte».

In ragione di quanto sopra, essendo le somme erogate con le determinazioni in contestazione – comprese quelle comunque dovute all'Avv. (...), il fatto che una parte di esse sia stata liquidata ad un diverso dipendente del settore Avvocatura non ha determinato alcun danno finanziario concreto ed attuale per l'Amministrazione provinciale.

4. Alla luce dei superiori rilievi il Collegio conclude nel senso che alcun danno dotato dei requisiti indispensabili per la configurazione della responsabilità erariale sia stato subito dalla Provincia di Foggia in conseguenza della condotta nella specie contestata agli odierni convenuti e conseguentemente, gli odierni convenuti devono essere prosciolti, restando assorbita ogni ulteriore questione.

5. Il proscioglimento dei convenuti impone la liquidazione delle spese processuali in favore della difesa degli stessi, ai sensi dell'art. 31 del Codice di Giustizia contabile (D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

Più nel dettaglio, il compenso degli Avvocati deve avvenire secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, la cui Tabella 11 è relativa alle spese inerenti ai giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.

Ebbene, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato D.M. n. 55/2014 *«nelle cause davanti agli organi di giustizia [...] nella liquidazione a carico del soccombente*

si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione [...]».

L'entità economica dell'interesse sostanziale ricevente tutela dall'attivazione del giudizio è costituita per i convenuti nell'ambito del giudizio contabile, in cui è presente il Pubblico Ministero che richiede importi a titolo di danno per conto dell'Amministrazione dal *quantum* che lo stesso Pubblico Ministero pretendeva *ab origine* dai convenuti medesimi, con la conseguenza che ogni singola attività difensiva deve essere commisurata ad esso (C.Conti, Sez. giurisd. reg. Veneto, 10 maggio 2016, n. 68; C. Conti, Sez. giurisd. reg. Veneto, 25 giugno 2014, n. 136).

Nel caso di specie, il danno originario complessivamente contestato dalla Procura è di € 19.467,80 di cui: € 5.453,16 a carico di (...) €

5.453,16 a carico di (...); € 1.974,13 a carico di (...)

Sergio ed € 6.587,33 a carico di (...).

Considerato che le spese di lite devono essere liquidate in favore dei convenuti avendo riguardo alle fasi d'interesse per il giudizio contabile (fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale), secondo quanto previsto dalla predetta Tabella 11 allegata al D.M. n. 55/2014, nonché avendo riguardo agli scaglioni di riferimento il Collegio liquida le spese del presente giudizio come segue:

– in complessivi € 2.895,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, in favore del convenuto (...);

– in complessivi € 2.895,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, in favore del convenuto (...);

– in complessivi € 1.725,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, in favore del convenuto (...);

– in complessivi € 2.895,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, in favore del convenuto (...).

Il relativo onere è posto a carico dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, la quale, nella vicenda per cui è causa, assume la veste di Amministrazione di appartenenza dei prosciolti, tenuta a sopportare gli oneri connessi alla soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sulla domanda del Procuratore regionale,

PROSCIOGLIE

(...)

, dalla domanda attorea, in epigrafe indicata.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del cinque aprile duemiladiciotto.

IL PRESIDENTE. IL GIUDICE EST.

(f.to M.Orefice) (f.to V.Raeli)

Depositata in segreteria il 03/09/2018

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)